



COMUNE DI VICENZA
COMANDO POLIZIA LOCALE

Prot. n.

IL SINDACO

Premesso che le aree verdi e i giardini pubblici della città di Vicenza sono inserite all'interno del tessuto urbano cittadino per assolvere a con diverse esigenze quali il riposo, il gioco, lo sviluppo delle attività motorie, la socialità, oltre ad essere utilizzati per eventuali manifestazioni di carattere culturale e ricreativo;

Preso atto che il parco giochi ricompreso fra le vie Adenauer, Allende, Ghandi, Mercato Nuovo è divenuto oggetto di ripetute segnalazioni telefoniche, riprese e rilanciate dai locali organi televisivi e di informazione quotidiana, e che tali lamentele sono volte a segnalare la presenza di persone dedite al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti ed altre situazioni di degrado per l'abbandono al suolo di rifiuti e del conseguente lordamento dell'area, in particolare lattine di birra, aggravato da episodi di defecazioni e minzioni all'aperto;

Richiamati alcuni recenti e particolari episodi criminosi e più precisamente, quanto accaduto:

- nelle date del 06, 10, 21 marzo 2018 all'interno del parco giochi di Via Adenauer quando sono state recuperate diverse grammature di sostanze stupefacenti e involucri di marijuana occultati all'interno dei bagni pubblici e a terra, gettati da persone di colore che si davano alla fuga alla vista degli agenti di polizia locale;

- il rinvenimento durante i mesi di marzo e aprile 2018, a più riprese, sempre all'interno dei bagni pubblici del parco giochi, di utensili per il consumo di sostanze stupefacenti quali siringhe usate e cucchiari;

- in data 23 marzo 2018 ancora all'interno del parco giochi di via Adenauer quando è stato tratto in arresto un cittadino nigeriano trovato in possesso di 71 ovuli di sostanza stupefacente suddivisa tra cocaina ed eroina;

in data 03 aprile 2018, quando un cittadino residente in zona, sempre all'interno dello stesso parco giochi, ha ripreso un cittadino attualmente senza fissa dimora, nell'atto di soddisfare i propri bisogni fisiologici, filmato poi diffuso e richiamato ampiamente da parte degli organi di stampa locali

Evidenziata l'attività di controllo e sanzionatoria effettuata dalla polizia Locale esplicita nelle sottoelencate vie con i seguenti risultati:

| | |
|----------|--------------------------------|
| Via | Dal 01/01/2018 al 10/04/2018 |
| Adenauer | 27 controlli di cui 9 positivi |



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA



COMUNE DI VICENZA
COMANDO POLIZIA LOCALE

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Allende | 16 controlli di cui 7 positivi |
| Gandhi | 18 controlli di cui 6 positivi |
| Mercato Nuovo | 11 controlli di cui 4 positivi |

procedendo inoltre alla contestazione di n. 2 violazioni in tema di bivacco e lordamento del suolo pubblico oltre ad una denuncia per violazione dell'art. 688 c.p. con segnalazioni all'autorità giudiziaria;

Appurato, su questi presupposti, che l'emissione di un'ordinanza sindacale imponente prescrizioni sulla fruizione e l'utilizzo del parco giochi, attui il ripristino delle ordinarie condizioni di vivibilità e decoro, potendo impedire il protrarsi di comportamenti illeciti.

Visto l'art. 50 comma 5 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, modificato dalla legge n. 125 del 24 luglio 2008 e dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 conversione del Decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017, in riferimento al potere di ordinanza dei Sindaci di adottare provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, a condizione della temporaneità dei loro effetti, nei limiti della concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare;

Ritenuto sussistere i requisiti della contingibilità ed urgenza nel caso in questione;

Visto l'art. 7 bis D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

1) Fino al 30 giugno 2018 nel parco giochi compreso fra le vie Adenauer, Allende, Gandhi, Mercato Nuovo il divieto di accesso e di permanenza alle persone aventi un'età maggiore di 16 anni e inferiore di 60 anni, se non accompagnanti coloro ai quali è consentito l'accesso al parco.

2) Che tale divieto sia reso noto mediante l'apposizione di apposita informazione da affiggersi agli ingressi del parco.

In caso di violazione alle disposizioni di cui sopra, il comportamento vietato sarà sanzionato ai sensi dell'art. 7 bis D. Lgs. 267/2000 con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 25 e 500 euro.

MANDA

All'Ufficio Partecipazione per la predisposizione e successiva installazione delle idonee tabelle segnalanti il suindicato divieto.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA



COMUNE DI VICENZA
COMANDO POLIZIA LOCALE

DISPONE

che la presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione presso l'Albo Pretorio.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 7 agosto 1990 n. 241, avverso al presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Trasmette la presente ordinanza a:

Prefettura di Vicenza

Questura di Vicenza;

Comando Carabinieri di Vicenza;

Comando Guardia di Finanza di Vicenza;

A chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Dalla residenza municipale, li

IL SINDACO

Achille Variati



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA